

Lo ha stabilito la sentenza n. 301/2011, della Corte costituzionale, depositata l'11/11/2011

Sul collegato lavoro non si discute

La norma è valida: nessuna ingerenza illecita del legislatore

DI MARCO MASTRACCI*

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 301/2011, depositata l'11/11/2011, ha chiarito la piena efficacia e validità del Collegato lavoro.

La Consulta, infatti, a seguito del rinvio da parte della Corte di cassazione, con ordinanza del 28 gennaio 2011, che ha sollevato questioni di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3, 4, 24, 111 e 117 della Costituzione, dell'art. 32, commi 5, 6 e 7, della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro) nonché del Tribunale di Trani, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza del 20 dicembre 2010, che ha sollevato questioni di legittimità costituzionale (con riferimento agli artt. 3, 11, 24, 101, 102, 111 e 117 Cost., dell'art. 32, commi 5, 6 e 7, della legge n. 183 del 2010), ha dichiarato non fondate le loro richieste.

La Corte costituzionale, mediante l'esame della giurisprudenza della Corte di Strasburgo, evidenzia che il veto al legislatore d'interferire nell'amministrazione della giustizia è inteso a evitare ogni influenza sulla soluzione giudiziaria di una controversia (o di un gruppo di controversie) di cui sia parte lo stato, salvo che per imperative ragioni d'interesse generale.

In effetti, pressoché in tutti i casi sopra richiamati, la viola-

zione dei diritti sanciti dall'art. 6, paragrafo 1, Cedu (Convenzione europea dei diritti umani) è stata ravvisata nel fatto che lo stato fosse intervenuto in modo decisivo al fine di garantirsi l'esito favorevole di processi nei quali era parte.

Alla luce dei principi enunciati dalla giurisprudenza europea, il contrasto denunciato dalla Corte di cassazione e dal Tribunale di Trani non sussiste.

Ricorrono, infatti, tutte le condizioni in presenza delle quali la Corte di Strasburgo ritiene compatibili con l'art. 6 Cedu nuove disposizioni dalla portata retroattiva volte a regolare, in materia civile, diritti già risultanti da leggi in vigore.

In primo luogo, «la innovativa disciplina in questione è di carattere generale. Sicché, essa non favorisce selettivamente lo stato o altro ente pubblico (o in mano pubblica), perché le controversie su cui essa è destinata a incidere non hanno specificamente a oggetto i rapporti di lavoro precario alle dipendenze di soggetti pub-

blici, ma tutti i rapporti di lavoro subordinato a termine. Anzi, a ben vedere, lo stato-datore di lavoro pubblico a termine, cui la regola della conversione del contratto a termine non si applica ai sensi dell'art. 36, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), non figura neppure tra i destinatari delle disposizioni censurate.

Inoltre sussistono in ogni caso, con riferimento alla giurisprudenza della Cedu, motivi per giustificare un intervento del legislatore con efficacia retroattiva.

La Corte ritiene a tal proposito di dover ribadire che la salvezza dei «motivi imperativi d'interesse generale», in questa

sede rilevanti, lascia ai singoli stati contraenti il compito e l'onere di identificarli. Ciò, in quanto essi si trovano nella posizione migliore per enucleare gli interessi che stanno alla base dell'esercizio del potere legislativo. Si conferma, così, l'avviso che «le decisioni in questo campo implicano [...] una valutazione sistematica di profili costituzionali, politici, economici, amministrativi e sociali che la Convenzione europea lascia alla competenza degli stati contraenti, come è stato riconosciuto, per esempio, con la formula del margine di apprezzamento, nel caso di elaborazione di politiche in materia fiscale, salva la ragionevolezza delle soluzioni normative adottate (come nella sentenza National & Provincial Building Society, Leeds Permanent Building Society e Yorkshire Building Society c. Regno Unito, del 23 ottobre 1997) (sentenza n. 311 del 2009)».

Alla luce dei rilievi in precedenza svolti, le ragioni di utilità generale possono essere nella specie ricondotte all'avvertita esigenza di una tutela economica dei lavoratori a tempo determinato più adeguata al bisogno di certezza dei rapporti giuridici tra tutte le parti coinvolte nei processi produttivi, anche al fine di superare le inevitabili divergenze applicative cui aveva dato luogo il sistema previgente.

Il legislatore nazionale vi ha dato risposta con una scelta di forfetizzazione indennitaria del risarcimento del danno spettante al lavoratore illegittimamente assunto a tempo determinato, in sé proporzionata, nonché complementare e funzionale al riaffermato primato della garanzia del posto di lavoro.

Non è, dunque, sostenibile che la retroattività degli effetti dell'art. 32, commi 5 e 6, della legge n. 183 del 2010, come disposta dal successivo comma 7, abbia prodotto un'ingerenza illecita del legislatore nell'amministrazione della giustizia, onde alterare la soluzione di una o più controversie a beneficio di una parte.

Invero, la normativa de qua,

escluso ogni vantaggio mirato per lo stato o altro soggetto pubblico, impone non irragionevolmente anche per il passato, con il limite invalicabile della cosa giudicata, un meccanismo semplificato di liquidazione del danno.

Del resto, l'applicabilità della nuova disciplina a tutti i giudizi pendenti è coerente con quanto affermato da questa Corte nella sentenza n. 214 del 2009, con cui essa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/Ce relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'Unice, dal Ceep e dal Ces), introdotto dall'art. 21, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

La norma succitata, che, in caso di violazione della normativa sui contratti a termine, prevedeva un'indennità economica, ma, significativamente, non anche la conversione del contratto a termine, è stata espunta dall'ordinamento proprio perché differenziava irragionevolmente il trattamento «di un gruppo di fattispecie selezionate in base alla circostanza, del tutto accidentale, della pendenza di una lite giudiziaria tra le parti del rapporto di lavoro», a una data, quella di entrata in vigore della novella (22 agosto 2008), come se non b a s t a s s e «anch'essa sganciata da qualsiasi ragione giustificatrice».

Donde l'esigenza, stavolta pienamente realizzata seguendo un criterio più equilibrato di omogeneità di disciplina, di parificare situazioni di fatto identiche, a prescindere dalla data d'introduzione del giudizio.

Parimenti non sussiste la

violazione, meramente asserita, dell'art. 111 Cost., poiché, come già si è osservato, il legislatore non ha inteso privilegiare una parte, tanto meno pubblica, interessata alla soluzione di una specifica categoria di controversie, ma si è limitato a razionalizzare con un intervento di carattere generale – ponderatamente esteso ai rapporti ancora sub iudice – il regime risarcitorio del danno conseguente alla violazione della normativa vincolistica in materia di contratti di lavoro a termine.

Residua la supposta lesione dell'art. 11 Cost., adombrata dal Tribunale di Trani con il richiamo all'adesione dell'Unione europea alla Cedu e all'inclusione dei diritti fondamentali di fonte convenzionale nel diritto dell'Unione con il rango di principi generali.

A tale riguardo, in primo luogo, non ha pregio l'argomento tratto dalla prevista adesione dell'Unione europea alla Cedu, per l'assorbente ragione che l'adesione non è ancora avvenuta, rendendo allo stato improduttiva di effetti la statuizione del paragrafo 2 del nuovo art. 6 del Trattato sull'Unione europea, come modificato dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ratificato e reso esecutivo con legge 2 agosto 2008, n. 130 (sentenza n. 80 del 2011).

Inoltre, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che, in linea di principio, dalla qualificazione dei diritti fondamentali oggetto di disposizioni della Cedu come principi generali del diritto comunitario non può farsi discendere la riferibilità alla Cedu del parametro di cui all'art. 11 Cost., né, correlativamente, la spettanza al giudice comune del potere-dovere di non applicare le norme interne contrastanti con la predetta Convenzione (sentenza n. 349 del 2007).

La validità di tale assunto è stata confermata anche dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona nelle materie regolate dalla sola normativa nazionale, fermo restando tuttora che «i principi in questione rileva-

no unicamente in rapporto alle fattispecie cui il diritto comunitario (oggi, il diritto dell'Unione) è applicabile, [...]» (sentenza n. 80 del 2011). Ed è questa l'ipotesi che ricorre in questa sede, poiché il giudizio

a quo ha ad oggetto una fattispecie, come quella del lavoro a tempo determinato, contemplata dal diritto comunitario (oggi dell'Unione).

Tuttavia, le ragioni della conformità delle disposizioni in esame all'art. 6 Cedu consentono di escludere, allo stesso modo, la violazione del diritto fondamentale da esso garantito, ancorché integrato nel diritto dell'Unione come principio generale.

La Corte costituzionale dichiara, pertanto, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 5, 6 e 7, della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro), sollevate, con riferimento agli artt. 3, 4, 11, 24, 101, 102, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione e dal Tribunale di Trani.

* www.mpmlegal.it

Il veto al legislatore d'interferire nell'amministrazione della giustizia è inteso a evitare ogni influenza sulla soluzione giudiziaria di una controversia di cui sia parte lo stato, salvo che per imperative ragioni d'interesse generale

Non fondate le questioni di legittimità sollevate dalla Corte di cassazione e dal Tribunale di Trani

